

COMUNE DI SANT'AGNELLO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	Numero 61	Data 29/12/2023	Prot.
--	---------------------	---------------------------	--------------

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Approvazione bilancio di previsione 2024/2026

L'anno 2023,
Il giorno 29,
del mese di Dicembre,
alle ore 15.13,

nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. Gargiulo Giovanni in qualità di Presidente C.C..-

Sono presenti ed assenti, come da appello effettuato ad inizio seduta, i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Gargiulo Giovanni	Presidente C.C.	SI
Coppola Antonino	Sindaco	SI
Russo Maria	Consigliere	SI
De Maio Ester	Consigliere	SI
Aversa Marcello	Consigliere	SI
Fattorusso Corrado	Consigliere	SI
Gnarra Pietro	Consigliere	NO
Mastellone Rosa	Consigliere	NO
Masturzo Ottavio	Consigliere	SI
Coppola Giuseppe (1962)	Consigliere	SI
Terminiello Mariarosaria	Consigliere	SI
Esposito Pasquale	Consigliere	SI
Massa Attilio	Consigliere	NO

Totale presenti: 10 / Totale assenti: 3

Partecipa il Segretario Comunale dott. Franco Roberto.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto:Approvazione bilancio di previsione 2024/2026

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione l'argomento di cui al punto 4 dell'O.d.G. dell'odierna seduta consiliare, a questo punto i presenti risultano essere 12 e risulta assente il consigliere Massa.

Il Presedente comunica che la Giunta Comunale con propria delibera n. 129 del 15/11/2023, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione 2024/2026e che successivamente i documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri per gli emendamenti dal giorno 28 novembre 2023 al giorno 8 dicembre 2023, come da comunicazione inoltrata a tutti i Consiglieri comunali prot. 23267 del 28/11/2023, e che risultano essere pervenuti i seguenti tre emendamenti in merito, da parte dei Consiglieri Comunali Coppola Giuseppe, Esposito Pasquale, Massa Attilio e Terminiello Maria Rosaria:

1. prot. 23675 del 05/12/2023 relativo a diversa utilizzazione dell'imposta di soggiorno, con riduzione dello stanziamento dalla missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 202 per euro 190.000 e contestuale impiego alla missione 7, programma 1, titolo 2, magroaggregato 202 per sistemazione parete Belvedere Colli, bene di alto valore turistico/culturale e punto di attrattiva turistica.
2. prot. 23674 del 05/12/2023 relativo a diversa utilizzazione dell'imposta di soggiorno, con riduzione dello stanziamento dalla missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 202 per euro 230.000 e contestuale impiego alla missione 7, programma 1, titolo 2, magroaggregato 202 per esecuzione di lavori di sistemazione terrazza Golfo del Pecoriello, bene di importanza turistico/cultuale e punto di attrattiva turistica.
3. prot. 23676 del 05/12/2023 relativo a diversa utilizzazione dell'imposta di soggiorno, con riduzione dello stanziamento dalla missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 202 per euro 60.000 e contestuale impiego alla missione 10, programma 2, titolo 1, magroaggregato 103 per potenziamento del trasporto locale interno volto al raggiungimento soprattutto nel periodo estivo di tutti i punti turistici (frazioni e spiagge) anche in orario serale.

Si procede all'esame preliminare degli emendamenti presentati la cui discussione è registrata su supporto informatico ed integralmente riportata nella trascrizione della seduta consiliare allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione.

Prende la parola il Consigliere Esposito Pasquale per illustrare l'emendamento n. 1:

prot. 23675 del 05/12/2023 relativo a diversa utilizzazione dell'imposta di soggiorno, con riduzione dello stanziamento dalla missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 202 per euro 190.000 e contestuale impiego alla missione 7, programma 1, titolo 2, magroaggregato 202 per sistemazione parete Belvedere Colli, bene di alto valore turistico/culturale e punto di attrattiva turistica.

Seguono gli interventi dei Consiglieri De Maio, Esposito e Fattorusso.

Il Presidente da atto che l'emendamento risulta procedibile in quanto dal punto di vista meramente tecnico-formale:

- è stato presentato in forma scritta;
- risulta formulato dai proponenti con evidenza di motivazione;
- consente la conservazione degli equilibri di bilancio e garantisce il corretto utilizzo delle risorse finanziarie, concretizzandosi in movimentazioni potenzialmente compensative di postazioni contabili stanziati nell'ambito delle spese in conto capitale.

e che risultano regolarmente rilasciati i pareri di regolarità tecnica, contabile e da parte del Revisore unico dei conti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione sull'emendamento n. 1, espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 12

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 12

VOTI A FAVORE N. 3 (Coppola, Esposito, Terminiello)

VOTI CONTRARI N. 9

DELIBERA

- **DI NON ACCOGLIERE** l'emendamento relativo alla "diversa utilizzazione dell'imposta di soggiorno, con riduzione dello stanziamento dalla missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 202 per euro 230.000 e contestuale impiego alla missione 7, programma 1, titolo 2, magroaggregato 202 per sistemazione parete Belvedere Colli, bene di alto valore turistico/culturale e punto di attrattiva turistica" presentato dai Consiglieri Comunali Coppola Giuseppe, Esposito Pasquale, Massa Attilio e Terminiello Maria Rosaria;
- **DI DARE ATTO** che, per effetto di quanto al punto precedente, la proposta di programmazione di bilancio 2024/2026 NON RISULTA conseguentemente modificata.

Prende la parola il Consigliere Coppola Giuseppe per illustrare l'emendamento n. 2:

prot. 23674 del 05/12/2023 relativo a diversa utilizzazione dell'imposta di soggiorno, con riduzione dello stanziamento dalla missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 202 per euro 230.000 e contestuale impiego alla missione 7, programma 1, titolo 2, magroaggregato 202 per esecuzione di lavori di sistemazione terrazza Golfo del Pecoriello, bene di importanza turistico/culturale e punto di attrattiva turistica.

Segue l'intervento del Consigliere Fattorusso.

Il Presidente da atto che l'emendamento risulta procedibile in quanto dal punto di vista meramente tecnico-formale:

- è stato presentato in forma scritta;
- risulta formulato dai proponenti con evidenza di motivazione;
- consente la conservazione degli equilibri di bilancio e garantisce il corretto utilizzo delle risorse finanziarie, concretizzandosi in movimentazioni potenzialmente compensative di postazioni contabili stanziati nell'ambito delle spese in conto capitale.

e che risultano regolarmente rilasciati i pareri di regolarità tecnica, contabile e da parte del Revisore unico dei conti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione sull'emendamento n. 2, espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 12

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 12

VOTI A FAVORE N. 3 (Coppola, Esposito, Terminiello)

VOTI CONTRARI N. 9

DELIBERA

- **DI NON ACCOGLIERE** l'emendamento relativo alla "diversa utilizzazione dell'imposta di soggiorno, con riduzione dello stanziamento dalla missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 202 per euro 230.000 e contestuale impiego alla missione 7, programma 1, titolo 2, macroaggregato 202 per esecuzione di lavori di sistemazione terrazza Golfo del Pecoriello, bene di importanza turistico/culturale e punto di attrattiva turistica" presentato dai Consiglieri Comunali Coppola Giuseppe, Esposito Pasquale, Massa Attilio e Terminiello Maria Rosaria;
- **DI DARE ATTO** che, per effetto di quanto al punto precedente, la proposta di programmazione di bilancio 2024/2026 NON RISULTA conseguentemente modificata.

Prende la parola il Consigliere Coppola Giuseppe per illustrare l'emendamento n. 3:

prot. 23676 del 05/12/2023 relativo a diversa utilizzazione dell'imposta di soggiorno, con riduzione dello stanziamento dalla missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 202 per euro 60.000 e contestuale impiego alla missione 10, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103 per potenziamento del trasporto locale interno volto al raggiungimento soprattutto nel periodo estivo di tutti punti turistici (frazioni e spiagge) anche in orario serale.

Seguono gli interventi dei Consiglieri De Maio, Esposito e Coppola.

Il Presidente da atto che l'emendamento risulta procedibile in quanto dal punto di vista meramente tecnico-formale:

- è stato presentato in forma scritta;
- risulta formulato dai proponenti con evidenza di motivazione;
- consente la conservazione degli equilibri di bilancio e garantisce il corretto utilizzo delle risorse finanziarie, concretizzandosi in movimentazioni potenzialmente compensative di postazioni contabili stanziare nell'ambito delle spese in conto capitale.

e che risultano regolarmente rilasciati i pareri di regolarità tecnica, contabile e da parte del Revisore unico dei conti.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione sull'emendamento n. 3, espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 12

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 12

VOTI A FAVORE N. 3 (Coppola, Esposito, Terminiello)

VOTI CONTRARI N. 9

DELIBERA

- **DI NON ACCOGLIERE** l'emendamento relativo alla "diversa utilizzazione dell'imposta di soggiorno, con riduzione dello stanziamento dalla missione 10, programma 5, titolo 2, macroaggregato 202 per euro 60.000 e contestuale impiego alla missione 10, programma 2, titolo 1, macroaggregato 103 per potenziamento del trasporto locale interno volto al raggiungimento soprattutto nel periodo estivo di tutti punti turistici (frazioni e spiagge) anche in orario serale" presentato dai Consiglieri Comunali Coppola Giuseppe, Esposito Pasquale, Massa Attilio e Terminiello Maria Rosaria;
- **DI DARE ATTO** che, per effetto di quanto al punto precedente, la proposta di programmazione di bilancio 2024/2026 NON RISULTA conseguentemente modificata.

Ultimata la discussione e conseguente votazione sugli emendamenti presentati, il Presidente del Consiglio pone in discussione l'argomento di cui al punto 4 dell'O.d.G. dell'odierna seduta consiliare, ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026" e cede la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Ester De Maio che dà lettura della proposta e la illustra.

Si dà atto che il testo della relazione e degli interventi succedutisi sull'argomento in oggetto è registrato su supporto informatico ed integralmente riportato nella trascrizione della seduta consiliare allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente verbale di deliberazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
- che l'art. 162 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dispone che gli enti locali devono deliberare annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014, ed in particolare:

- il comma 1, che definisce gli schemi di bilancio che tutte le amministrazioni pubbliche devono adottare;
- il comma 14 secondo cui, a decorrere dal 2016, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

DATO ATTO pertanto che, per effetto delle sopra citate disposizioni, gli schemi di bilancio risultano articolati nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026, che assume funzione autorizzatoria, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri.

CONSIDERATO che, per quanto concerne gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, è prevista la classificazione del bilancio finanziario per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D. Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituirà limite ai pagamenti;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio negli schemi di cui all'allegato 9 del D. Lgs. 118/2011, si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si

riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce "di cui FPV", l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

- sono iscritte in bilancio le previsioni di cassa delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Funzionari Responsabili e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2024/2026;

VISTI gli articoli 151, 162 e 163 del Testo unico degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, relativi alle tempistiche di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali;

DATO ATTO CHE:

- in conformità con le disposizioni del Principio contabile all. 4/1 al D. Lgs. 118/2011 disciplinanti il Documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento allo stesso, con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 07/09/2023, esecutiva, è stato approvato e presentato al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.9 del Decreto Legge n.102 del 31/08/2013, il Documento Unico di Programmazione 2024-2025-2026;
- con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 15/11/2023, esecutiva, è stata approvata e presentata al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.9 del Decreto Legge n.102 del 31/08/2013, la nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2024-2025-2026;
- con deliberazione consiliare n. 52 del 12/12/2023 il D.U.P. aggiornato riferito al triennio 2024/2026 è stato approvato dal Consiglio Comunale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 172 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che sono allegati al Bilancio di previsione:

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
- la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n.865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;
- le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 09/08/2023, con la quale è stato individuato il "gruppo amministrazione pubblica" del Comune di Sant'Agnello, ai sensi del principio contabile sul bilancio consolidato, allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 118/2011, disciplinante il contenuto della nota integrativa, nonché il punto 9.11, del principio contabile all. 4/1 al D. Lgs. 118/2011, dove è ulteriormente dettagliato il contenuto minimale di tale documento;

VISTO altresì il comma 1 dell'art. 58 del D.L. 112/2008 che impone di allegare al Bilancio di Previsione il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari dell'ente;

RICHIAMATO l'art. 62, comma 8, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni che dispone l'obbligo di allegare al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

TENUTO CONTO altresì che l'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 118/2011, stabilisce alla lettera g) che nella nota integrativa al bilancio devono essere riportati gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 55, della L. 244/2007, a norma del quale gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma solo con riferimento alle attività istituzionali previste dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42, c. 2, del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 56, della L. 244/2007, il quale stabilisce che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 36/2023, le amministrazioni aggiudicatrici devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali e che il programma è approvato nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio;

DATO ATTO CHE il programma annuale e triennale delle opere pubbliche è stato adottato dalla Giunta Comunale con atto deliberativo n. 119 del 10/11/2023, esecutiva, e pubblicato all'albo pretorio online, nella sezione "Amministrazione trasparente/opere pubbliche, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio, e successivamente incluso nel D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2024/2026;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. [...]"*;

- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 3 del medesimo Decreto, dispone che *"gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre"*;

TENUTO CONTO che in relazione alla tassa sui rifiuti, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con Delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" pubblicando la stessa sul sito www.arera.it in data 4 agosto 2021;

RILEVATO che l'articolo 2.3 della Delibera richiamata al punto precedente ha stabilito che *"La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al*

Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2) [...]”;

VISTA la Delibera ARERA del 26 ottobre 2021 n. 459/2021/R/rif avente ad oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” con cui sono stati determinati parte degli elementi lasciati in sospeso dalla precedente deliberazione;

VISTA l'ulteriore Determina ARERA del 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF rubricata “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*” ed i relativi allegati;

CONSIDERATO che la legge 25/02/2022 n. 15 di conversione del D.L. 30/12/2021 n. 228 ha stabilito che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

DATO ATTO che il Piano Finanziario dei rifiuti relativo al periodo 2022/2024 è stato correttamente validato da parte dell'Autorità competente (ATO Napoli 3) e successivamente trasmesso ad ARERA per la successiva approvazione, e che nel bilancio di previsione le entrate da TARI vengono indicate in misura corrispondente a quelle risultanti dal PEF;

VISTE le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 2024, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, adottate dalla Giunta Comunale e dal Consiglio Comunale, come di seguito elencate:

- deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 10/10/2023 relativa all'approvazione delle aliquote dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024;
- deliberazione della Giunta Comunale n° 103 del 13/10/2023 relativa all'approvazione per l'anno 2024 delle tariffe del canone unico patrimoniale;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 12/12/2023 di approvazione per l'anno 2024 dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 12/12/2023 di approvazione per l'anno 2024 delle aliquote dell'imposta municipale unica;

RILEVATO inoltre che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13 ottobre 2023 è stata determinata la percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 14 novembre 2023 si è provveduto a destinare i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme del codice della strada per l'anno 2024;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 15/11/2023 è stata approvato il programma triennale del fabbisogno del personale 2024/2026”;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2026-2026 e l'elenco annuale 2024 è stato definitivamente approvato all'interno del documento unico di programmazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 14/11/2023 è stato approvato il piano di alienazione e valorizzazione immobiliare ai sensi dell'art. 58 del D.L. 112/2008;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 28 febbraio 2020 sono state approvate le tariffe per il servizio di trasporto scolastico;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 28 febbraio 2020 sono state approvate le tariffe per il servizio di asilo nido;

- con deliberazione della Giunta comunale n. 91 del 26/09/2023 sono state approvate le tariffe per il servizio di refezione scolastica;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 108 del 31/10/2023 si è proceduto all'aggiornamento del Piano di Azioni Positive Triennio 2024/2026 - Pari Opportunità;

CONSIDERATO CHE l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che l'art. 1, commi 819 e seguenti della L. 145/2018, ha eliminato il previgente "pareggio di bilancio", di cui ai commi 465 e seguenti della L. 232/2016, e stabilito che gli enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione, di cui all'allegato 10 al D. Lgs. 118/2011;

TENUTO CONTO che per effetto delle modifiche apportate agli obiettivi di finanza pubblica degli enti locali dalla L. 145/2018, con contestuale superamento delle regole del "pareggio di bilancio", la commissione ARCONET, con la FAQ n. 33 del 21/02/2019, ha chiarito che *"I commi 819 e 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) prevedono che, a decorrere dall'anno 2019, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio, in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della "Verifica equilibri" allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo, le disposizioni sopra richiamate decorrono dall'esercizio 2021. Ciò premesso, ai fini della trasmissione del bilancio di previsione 2019-2021 alla BDAP, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni, possono non compilare il "Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica".*

RILEVATO tuttavia che, secondo quanto sancito dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, con la deliberazione n. 20/2019 del 17/12/2019, restano ancora applicabili le disposizioni contenute nell'art. 9 della L. 243/2012, relative al rispetto da parte degli enti locali di un saldo finanziario di competenza non negativo, dato dalla differenza tra le entrate finali e le spese finali, pur considerando rilevanti al fine del suo conteggio l'avanzo di amministrazione applicato ed il fondo pluriennale vincolato, secondo i principi dettati dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018;

DATO ATTO:

- che ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni il Responsabile del Servizio Finanziario ha verificato la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari servizi, come risultante dal parere allegato allo schema di bilancio di previsione;
- che lo schema di bilancio di previsione è stato predisposto ai sensi delle normative sopra richiamate;
- che in particolare la nota integrativa al bilancio è stata predisposta secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 118/2011 e dal Principio contabile all. 4/1 al D. Lgs. 118/2011;
- che lo schema di bilancio evidenzia il rispetto di tutti gli equilibri previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento all'equilibrio di competenza complessivo, all'equilibrio economico-finanziario, per il triennio 2024-2026 ed all'equilibrio di cassa, per l'anno 2024;
- che le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio previsto dall'art. 1, commi 819 e seguenti, della L. 145/2018;

- che le previsioni di entrata e di spesa di competenza triennali sono coerenti con il rispetto del vincolo di saldo finanziario (cosiddetto “pareggio di bilancio”), previsto dall’art. 9 della L. 243/2012, come risultante dal prospetto allegato;
- che nello schema di bilancio presentato dalla Giunta Comunale risulta iscritto il fondo crediti di dubbia esigibilità e che lo stesso è stato determinato secondo il criterio meglio specificato nella Nota integrativa;
- che è stato quantificato il fondo rischi spese legali, previsto dal principio contabile applicato sulla competenza finanziaria, punto 5.2 lettera h);
- che è stata valutata la necessità di inserire, tra le voci di spesa, l'accantonamento relativo alle perdite dei soggetti partecipati, previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 175/2016;
- che inoltre il bilancio di previsione 2024-2026 rispetta gli equilibri di cui all’art. 162, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, tenendo conto della disposizione dell’art. 1, comma 460, della L. 232/2016, il quale stabilisce che *“A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche”*;
- che sarà tenuta in considerazione la norma dell’art. 7, comma 2, del D.L. 78/2015, come modificata dal D.L. 210/2015, dall’art. 1, comma 442, della L. 232/2016, dall’art. 1, comma 867, della L. 205/2017 e dall’art.57, comma 1-quater, del D.L. 124/2019, la quale consente di utilizzare per il periodo 2015-2025 le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui senza vincoli di destinazione;

VERIFICATA la capacità di indebitamento dell’ente entro i limiti stabiliti dall’art. 204 del D. Lgs. 267/2000, così come dimostrato da apposito prospetto allegato al bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 13 in data 26/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all’anno finanziario 2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 172 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, occorre indicare gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativo al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che:

- per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2024-2026 sono state formulate tenendo in considerazione il trend storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito. È stata inoltre effettuata una ricognizione puntuale sugli incassi registrati per alcuni tributi maggiori (IMU, tassa di soggiorno), essendo per gli stessi adottato il criterio dell’accertamento per cassa e, pertanto, si è provveduto ad adeguare i relativi importi.
- per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2024-2026 sono state formulate in base alla tipologia di entrata, non tenendo più in considerazione gli effetti negativi del COVID-19, attraverso l’adozione di un criterio prudenziale di stima che tiene conto dell’andamento del gettito ante COVID-19 e del gettito 2023 (pur non ancora definitivo), e delle stime ufficiali del simulatore del Portale del federalismo fiscale, così come sancito dagli stessi principi contabili di cui all’All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, con particolare riferimento all’IMU e all’Addizionale comunale IRPEF (par. 3.7.5.)
- la crisi indotta dall’aggressione all’Ucraina, quella del Medio Oriente e la conseguente instabilità economica internazionale ha determinato nel corso degli anni 2022-2023 un nuovo scenario di

drammaticità non dissimile, almeno sotto il profilo finanziario, da quello delineatosi con la crisi pandemica del 2020.

- per quanto concerne il finanziamento degli investimenti si è tenuto conto delle norme relative alle fonti di finanziamento e delle risorse effettivamente acquisibili;
- per quanto concerne le spese correnti sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza e di efficacia;
- è stato tenuto conto delle disposizioni normative per la programmazione degli investimenti;
- sono state prese in considerazione, riservandosi di definire nel corso dell'anno ogni accorgimento necessario al fine del rispetto dei limiti imposti, compatibilmente con la necessità di garantire i servizi istituiti dall'ente e la correttezza nei pagamenti ai fornitori, le disposizioni concernenti i vincoli di finanza pubblica come di volta in volta definiti;

TENUTO ALTRESI' CONTO:

- che ai sensi dell'art. 1 comma 859 della L. n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), così come modificato dal comma 854 dell'art. 1 della Legge 160/2019, qualora l'ente locale al 31 dicembre rilevi un debito commerciale residuo, di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 33/2013, non inferiore di almeno il 10% a quello risultante al 31.12 dell'esercizio precedente e comunque non superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio oppure, pur rispettando la suddetta condizione, presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2020 non rispettoso dei termini di cui all'art 4 del D. Lgs. n. 231/2002, è tenuto a stanziare entro il 28 febbraio nella parte corrente del bilancio un accantonamento denominato "fondo di garanzia dei debiti commerciali" per l'importo calcolato ai sensi del comma 862 della L. n. 145/2018 che confluisce a fine esercizio nella quota libera del risultato di amministrazione;
- che si è provveduto ad accantonare in via precauzionale nel fondo Garanzia Debiti Commerciali l'importo come meglio indicato nella Nota integrativa, rimandando comunque al provvedimento della Giunta Comunale, da adottarsi entro il 28 febbraio 2024, la determinazione delle risultanze contabili che garantiscono o meno il rispetto per l'anno 2023 delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 859 della Legge 145/2018 e richiedono l'applicazione delle misure di cui all'art. 1 comma 862 della Legge 145/2018 e quindi, in caso negativo, la rideterminazione per gli esercizi 2024/2026 dell'accantonamento denominato Fondo Garanzia Debiti Commerciali, nella misura prevista dalla normativa vigente;

RILEVATO che nel bilancio di previsione 2024-2026 non si procede ad applicare alcuna quota dell'avanzo di amministrazione presunto accantonato, risultante dall'ultimo consuntivo approvato, nonostante la facoltà concessa dall'art. 187, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che nel bilancio sono stabiliti gli stanziamenti destinati alla corresponsione delle indennità agli Amministratori e dei gettoni di presenza ai Consiglieri comunali, tenuto conto degli incrementi previsti dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

RICHIAMATO l'art. 46, comma 3, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, che ha modificato l'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che testualmente recita: " *Con il regolamento di cui all'art. 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.*";

RITENUTO di stabilire, ai sensi dell'art.3, comma 55, della Legge 244/2007, il limite massimo annuale per incarichi di studi, ricerche e consulenze in €. 6.000,00, precisando che tale limite potrà essere modificato con successive variazioni di bilancio a seguito di motivate esigenze e che gli incarichi

dovranno essere conferiti in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 23 marzo 2009 e secondo il programma che sarà approvato con successiva delibera di Consiglio Comunale, in quanto ad oggi nessun responsabile ha manifestato esigenza in merito;

DATO ATTO:

- che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 129 del 15/11/2023, ha approvato, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 267/2000, lo schema di bilancio di previsione 2024/2026;

VISTI i parametri obiettivi di cui all'allegato A al decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze del 2/12/2018, costituiti da indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 – ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà;

DATO ATTO CHE i già menzionati documenti contabili sono stati messi a disposizione dei Consiglieri per gli emendamenti dal giorno 28 novembre 2023 al giorno 8 dicembre 2023, come da comunicazione inoltrata a tutti i Consiglieri comunali prot. 23267 del 28/11/2023, e che risultano essere pervenuti tre emendamenti in merito, per i quali il Consiglio Comunale ha deliberato in precedenza;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, così come è previsto dall'art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del bilancio 2024/2026;

VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28 luglio 2017;

VISTO il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria espresso con verbale n. 44 in data 24/11/2023, acquisito ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO della votazione sullo schema di bilancio presentato dalla Giunta Comunale, espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente:

PRESENTI N. 12

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 12

VOTI A FAVORE N. 9

VOTI CONTRARI N. 3 (Coppola, Esposito, Terminiello)

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella sopra riportata premessa che costituisce parte integrante e sostanziale:

1. **di approvare** il bilancio di previsione per l'esercizio 2024/2026 e relativi allegati dando atto che le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio (2024) del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi (2025 -2026), nel rispetto dei principi contabili generali e applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni sono quelle riassunte nel seguente prospetto:



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

COMUNE DI SANT'AGNELLO

Esercizio: 2024 - Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	SPESA	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	8.098.336,55	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione*		0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		2.766.882,63	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti	10.140.747,00	9.113.940,73	9.067.595,07	9.065.330,65
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria	7.676.952,00	7.527.376,40	7.537.376,40	7.537.376,40	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	348.473,00	279.652,90	247.536,89	247.536,89	Titolo 2 - Spese in conto capitale	16.453.719,00	17.275.475,68	18.389.251,12	6.857.110,35
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.753.915,64	2.707.908,93	2.069.420,63	1.869.420,63	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	17.798.104,00	13.169.505,40	17.666.608,81	6.334.468,04	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	399.469,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	28.976.913,64	23.664.443,63	27.520.942,73	15.988.801,96	Totale spese finali	26.594.466,00	26.389.416,41	27.456.846,19	15.922.441,00
Titolo 6 - Accensioni di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	52.623,00	61.909,85	64.096,54	66.360,96
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 8 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.018.131,00	2.011.000,00	2.011.000,00	2.011.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale	30.995.044,64	26.495.443,63	30.331.942,73	18.799.801,96	Totale	28.566.905,00	29.262.326,26	30.331.942,73	18.799.801,96
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	39.093.381,19	29.262.326,26	30.331.942,73	18.799.801,96	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	28.566.905,00	29.262.326,26	30.331.942,73	18.799.801,96
Fondo di cassa finale presunto	10.526.476,19								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.

2. di dare atto che, come si evince dai prospetti allegati, nel bilancio di previsione 2024/2026 le previsioni di bilancio degli esercizi sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio così come disposto dall'art. 1, comma 821, della L. 30 dicembre 2018 n. 14, e che il bilancio di previsione rispetta inoltre gli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e dovrà essere oggetto di costante monitoraggio nel corso dell'esercizio al fine di verificare gli effetti sugli equilibri della crisi indotta dall'aggressione all'Ucraina e dalla conseguente instabilità economica internazionale;
3. di dare atto che il limite di spesa per l'anno 2024 per studi e incarichi di consulenza ai sensi dell'art. 1 comma 5, del D. Lgs. 31/08/2013 n. 101, convertito dalla legge del 30/10/2013 n. 125, è pari ad € 6.000,00, ed il relativo programma sarà approvato con successiva delibera di Consiglio Comunale, in quanto ad oggi nessun responsabile ha manifestato esigenza in merito;
4. di dare atto che gli allegati alla presente delibera sono i seguenti:
 - a) gli interventi e la relativa discussione sull'argomento;
 - b) bilancio armonizzato 2024/2026, comprendente:

ALL. 1 - bilancio di previsione 2024-2026;

ALL. 1.1 gestione entrate

ALL. 1.2 gestione spese

ALL. 1.3 riepilogo generale entrate per titoli

ALL. 1.4 riepilogo generale uscite per titoli

ALL. 1.5 riepilogo generale uscite per missioni

ALL. 1.6 quadro generale riassuntivo

ALL. 1.7 equilibri di bilancio

ALL. 1.8 risultato di amministrazione presunto

ALL. 1.9 elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (all. a/1)

ALL. 1.10 elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (all. a/2)

ALL. 1.11 elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (all. a/3)

ALL. 1.12 composizione FPV per missioni e programmi anni 2024-2025-2026

ALL. 1.13 composizione FCDE anni 2024-2025-2026

ALL. 1.14 limiti indebitamento

ALL. 1.15 utilizzo contributi comunitari

ALL. 1.16 funzioni delegate dalla Regione

ALL. 2 - nota integrativa;

ALL. 3 - elenco degli indirizzi internet di pubblicazione o copia (per quelli non pubblicati) del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, riferiti in particolare ai soggetti indicati;

ALL. 4 - tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

ALL. 5 - proposta di articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati, predisposta secondo lo schema allegato al D. Lgs. 118/2011;

ALL. 6 - «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», come previsto dal D.M.22/12/2015;

c) parere dell'organo di revisione sul bilancio preventivo 2024-2026;

5. di disporre la pubblicazione del bilancio di previsione e dei relativi allegati sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci";

Successivamente con la seguente votazione:

PRESENTI N. 12

ASTENUTI N. 0

VOTANTI N. 12

VOTI A FAVORE N. 9

VOTI CONTRARI N. 3 (Coppola, Esposito, Terminiello)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 74**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **Approvazione bilancio di previsione 2024/2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2023

Il Responsabile di Settore
dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

**Il Presidente C.C.
Gargiulo Giovanni**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto**

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'albo pretorio on line.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto**

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

<input type="checkbox"/>	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del
<input checked="" type="checkbox"/>	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

**IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Franco Roberto**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Roberto Franco in data 17/01/2024
GIOVANNI GARGIULO in data 18/01/2024

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 18/01/2024.

Sant'Agnello, 18/01/2024.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
Coppola Carmela

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARMELA COPPOLA in data 18/01/2024